Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 settembre 1982.

Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per la ammissione alle scuole di specializzazione universitarie.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Per l'ammissione alle scuole di specializzazione la ripartizione del punteggio, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di cui al penultimo comma dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, viene così effettuata:

fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea; 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode;

fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alla specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata dalla commissione) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode;

fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta);

fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

(4802)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 settembre 1982.

Autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti marittimi di Trieste, Venezia, Monfalcone, Chioggia, Rimini e Ravenna.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della predetta legge, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto l'art. 111 del citato regolamento il quale fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a cinquanta metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi o a mano da terra;

Visto l'art. 110-*quater* del regolamento in parola, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire, con la procedura di cui al predetto art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 13 maggio 1978, concernente l'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Visti i propri decreti 17 settembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980 e 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1981, con i quali sono state autorizzate deroghe al citato art. 111 relativamente ai compartimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Esaminati gli studi dell'istituto di tecnologia della pesca del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona (ora I.R.P.E.M.) e del laboratorio di biologia marina e pesca della Università di Bologna in Fano e dell'istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università di Trieste;

Considerato che sin dal 1977 il laboratorio centrale di idrobiologia ha espresso parere favorevole alla emanazione di una nuova legislazione che da una parte garantisca una reale tutela delle risorse viventi del mare e dall'altra non usi solo mezzi repressivi che si risolvono spesso in una disincentivazione di un settore già tanto depauperato;

Considerato che il predetto parere pone in luce la necessità di affrontare il problema sulla base di conoscenze precise più applicative che accademiche e, partendo dalla costatazione che in alcuni periodi dell'anno i danni provocati sotto costa non sono superiori a quelli provocati oltre le tre miglia relativamente ai periodi genetici e di primo accrescimento delle forme giovanili, sottolinea che al fine di una azione di tutela delle risorse marine è necessario ricorrere ai periodi di interdizione di pesca entro le tre miglia e a periodi determinati di liberalizzazione della pesca stessa con una regolamentazione dei tempi di pesca e del tonnellaggio;

Considerato che la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa risulta essere stata esercitata negli ultimi decenni in maniera pressoché continuativa nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna in quanto la normativa preesistente al regolamento innanzi citato prevedeva la possibilità di concessioni di permessi per tale tipo di pesca finalizzati alla realizzazione di un aumento produttivo nelle zone ove venivano concessi, purché non comportassero un danno al patrimonio ittico o alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati e che, successivamente alla entrata in vigore del medesimo regolamento, la pesca stessa è stata autorizzata nelle predette zone sulla base del riconoscimento del suo esercizio consuetudinario;

Considerato che i divieti e le limitazioni posti all'esercizio di tale tipo di pesca antecedentemente all'entrata in vigore della vigente disciplina sulla pesca marittima non risulta siano stati posti in relazione a studi ed esperienze condotti in materia, ma bensì sulla base di presunzioni scientifiche non riscontrate sperimentalmente;

Considerato che gli studi sopramenzionati pongono, tra l'altro, in risalto che il divieto posto dall'art. 111 per tutto l'anno risulta eccessivo ed ingiustificato per la protezione del novellame e dei riproduttori e comporta altresì un indiscriminato aumento dello sforzo di pesca nelle zone adiacenti;

Considerato che dagli studi predetti risulta che nel periodo autunno-inverno nelle acque costiere dei compartimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna si hanno importanti concentrazioni di alcune specie adulte di interesse commerciale, generalmente di piccola taglia, che non potrebbero essere catturate con sistemi di pesca diversi da quello a strascico e che contemporaneamente nelle medesime acque non sono presenti quantità significative di giovani di altre specie di interesse commerciale;

Considerato che, sulla base delle predette motivazioni, gli studi in questione, auspicano una regolamentazione di tale tipo di pesca basata sull'adozione dei seguenti criteri:

a) divieto di pesca nel periodo di presenza di forme giovanili di specie di interesse commerciale;

b) diversificazione degli attrezzi che possono essere usati in relazione alle specie da catturare;

c) effettivo contenimento e diminuzione dello sforzo di pesca da realizzarsi mediante la fissazione di un numero chiuso di navi autorizzate, destinato a ridursi;

Considerato che, come riconosciuto anche a livello scientifico, nei compartimenti in parola l'aspetto biologico della pesca a strascico entro le tre miglia è strettamente connesso a quello sociale in quanto:

a) anteriormente alla disciplina vigente in materia, la pesca in questione era permessa subordinatamente a determinate condizioni volte alla tutela del patrimonio ittico;

b) l'esercizio di tale tipo di pesca ha di conseguenza assunto in tali zone, con l'andar del tempo, dimensioni economicamente e socialmente rilevanti;

c) l'eventuale diniego di proroga dell'esercizio di tale tipo di pesca comporterebbe, quindi, una situazione di crisi nel settore, con gravi ripercussioni a livello economico e sociale per la categoria interessata;

Considerata l'opportunità di adottare criteri particolari per i compartimenti di Trieste e Monfalcone, in relazione alla particolare conformazione geo-politica che limita la zona di pesca riservata alle marinerie locali, data la spartizione delle acque tra Italia e Jugoslavia;

Considerato che le deroghe concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento più volte citato non prevedevano, per quanto riguarda Chioggia, Venezia, Trieste e Monfalcone, limitazioni di tonnellaggio o di potenza motrice;

Considerata altresì la particolare situazione dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, conseguente alla presenza di una notevole estensione delle acque lagunari che richiede per l'esercizio della pesca di cui trattasi l'uso di un determinato tipo di nave;

Considerata l'attuale opportunità di interdire nelle zone in esame l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici;

Ritenuto pertanto che la finalità di favorire nelle indicate zone dell'Adriatico la migliore utilizzazione delle specie ittiche di normale cattura della pesca a strascico può essere meglio perseguita regolamentando i tempi ed i modi dell'esercizio della pesca in parola, ponendo in essere nel contempo strumenti adeguati per verificare che un troppo intenso sforzo di pesca non danneggi le risorse biologiche del mare;

In attesa della modifica dell'art. 111 del citato regolamento di esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi di Rimini e Ravenna è autorizzata dalla data del 1° ottobre 1982 al 31 marzo 1983 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa da una distanza non inferiore a seicento metri dalla battigia, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 mm.

Dal 1° aprile 1983 al 30 aprile 1983 la pesca predetta è autorizzata oltre 1,5 miglio dalla costa, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi fino a 10 t.s.l. e potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 2.

Nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia è autorizzata dal 1° ottobre 1982 al 31 marzo 1983 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa da una distanza non inferiore a seicento metri dalla battigia con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 mm.

Dal 1° aprile 1983 al 30 aprile 1983 la pesca predetta è autorizzata con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi aventi potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 3.

Nei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone è autorizzata la pesca a strascico oltre 1,5 miglio dalla costa dal 20 ottobre 1982 al 31 marzo 1983 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 mm e dal 1° aprile 1983 al 30 aprile 1983 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm.

Art. 4.

I capi dei compartimenti marittimi interessati, dovranno regolare con apposite ordinanze tutte le particolarità non previste dal presente decreto concernenti gli attrezzi, le zone ed i modi di esercizio della pesca stessa, sulla base delle disposizioni già emanate in attuazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 citato in premessa. Sarà in ogni caso interdetto l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici.

Art. 5.

Possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti previsti dal presente decreto, già autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 1981, purché abbiano regolarmente trasmesso alla competente capitaneria di porto i dati previsti dall'art. 9 del decreto ministeriale in parola.

L'autorizzazione o la proroga dell'autorizzazione deve essere annotata sul permesso di pesca.

Art. 6.

I proprietari o gli armatori delle navi che intendono esercitare la pesca di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, devono chiedere ed ottenere dal capo del compartimento in cui le navi sono iscritte, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la proroga dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 citato in premessa.

L'autorizzazione o la sua proroga è rilasciata soltanto alle navi di cui all'art. 5 del presente decreto, purché iscritte nei rispettivi compartimenti.

Fermo restando il numero delle navi che possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa, determinato in ciascun compartimento ai sensi degli articoli precedenti, il capo del compartimento rilascia nuove autorizzazioni in caso di sostituzione di navi perdute per naufragio o di cambio di proprietà.

La validità dell'autorizzazione è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato l'autorizzazione stessa ed al compartimento confinante purché sia previsto dal presente decreto.

Nelle acque dei compartimenti di Trieste e Monfalcone sono ammesse soltanto le navi iscritte nei due compartimenti e, nei limiti stabiliti dagli articoli 2 e 3, le navi della marineria di Caorle iscritte nel compartimento di Venezia che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 7.

Le navi autorizzate devono portare su entrambi i lati dello scafo il contrassegno, ben visibile, già determinato per ciascun compartimento in applicazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 citato in premessa.

Art. 8.

Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate.

Art. 9.

Entro il 10 di ciascun mese, il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione, direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, i dati concernenti le quantità giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con la indicazione delle quantità delle specie più importanti nonché i dati relativi al numero delle giornate di pesca utilizzando il modello conforme all'allegato *A* del presente decreto.

La mancata trasmissione dei dati comporta la revoca dell'autorizzazione. Copia dei dati mensili deve essere trasmessa tempestivamente dalle capitanerie di porto competenti agli istituti scientifici citati nelle premesse.

Art. 10.

Ciascun compartimento deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno 1983 una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca, la quantità complessiva del pescato con l'indicazione delle quantità delle specie più importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca.

Copia della relazione deve essere inviata agli istituti scientifici di cui alle premesse.

Art. 11.

Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non dovranno essere arrecati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 settembre 1982

p. *Il Ministro:* NONNE

ALLEGATO *A*

PESCA A STRASCICO ENTRO LE TRE MIGLIA

DATI SULLA PRODUZIONE GIORNALIERA

Porto . . . . Mese . . . .

Imbarcazione . . . . N. matricola . . . . N. autorizzazione . . . . . .

Proprietario . . . . Indirizzo . . . .

	Acquadelle Anguele Latterine	Passere	Sogliole	Cefali	Marsioni	Paganelli Mora	Seppie	Calamari	Canocchie	Garusi Buli	Sardelle Sardoni-Acciuga Bianchetto	Canestrelli Capesante	Lumachine Bumbarelli	Altre specie	*Totale*

(4781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimenti ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982, il CIPI ha approvato i progetti di investimento presentati dalla Ansaldo S.p.a. che vengono ammessi al godimento delle seguenti agevolazioni:

art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 28.844,2 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi dell'art 7 della legge n. 675/77;

art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: mutuo agevolato diretto pari a 9.119,2 milioni di lire;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico della legge sul Mezzogiorno per il progetto relativo allo stabilimento di Pomezia pari a 1.394,2 milioni di lire.

Le predette agevolazioni risultano così articolate per stabilimento:

Stabilimenti	Finanziamento agevolato	Mutuo	Contributi c/capitale
Sampierdarena	6.221	1.866,3	—
Campi 1	7.847	2.354,1	—
Campi 2 .	2.467	740,1	—
Milano ex Breda (2 progetti)	4.872	1.461,6	—
Milano trasformatori .	2.985	895,5	—
Pomezia	2.323,2	1.161,6	1.394,2
Genova ex C.M.I. .	2.129	640	—
Totale .	28.844,2	9.119,2	1.394,2

L'ammontare del finanziamento bancario potrà eventualmente essere elevato fino ai seguenti importi massimi:

Stabilimenti	
Sampierdarena	6.262,3
Campi 1 .	9.046,2
Campi 2 .	2.846,2
Milano ex Breda (2 progetti) .	4.975,4
Milano trasformatori	3.098,1
Pomezia .	2.323,2
Genova ex C.M.I.	2.456

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha adeguato a lire 6,429 miliardi di lire l'importo del mutuo agevolato diretto, concesso alla I.A.M. Rinaldo Piaggio S.p.a. di Genova con delibera del CIPI del 28 aprile 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Deriver S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni:

mutuo diretto: 4.033 milioni di lire (art. 4, lettera *a*), legge n. 675/77);

contributo sul finanziamento bancario: 8.067 milioni di lire (art. 4, lettera *b*), legge n. 675/77);

contributo in conto capitale: 4.840 milioni di lire (art. 69 del *testo unico delle leggi sul Mezzogiorno*).

La concessione delle suddette agevolazioni è subordinata al perfezionamento di un aumento di capitale sociale della Deriver S.p.a., congruo rispetto alla situazione patrimoniale attuale ed ai conti economici prospettici del periodo 1982-85, sempre che il predetto aumento di capitale sia compatibile con la situazione finanziaria generale del gruppo Finsider e con le specifiche direttive, di cui alla delibera CIPI del 27 ottobre 1981, in corso di emanazione con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Cartiera F.A. Marsoni S.p.a. di Villorba (Treviso) che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*): mutuo agevolato diretto per 2.000 milioni di lire;

lettera *b*): contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 7.000 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Lowara S.p.a. di Montecchio Maggiore (Vicenza) che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 1.472 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Newco S.p.a. di Avellino che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*): mutuo agevolato diretto: 2.304 milioni di lire per la durata di 15 anni, di cui 10 di ammortamento;

lettera *b*): contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.608 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Alla stessa iniziativa è, altresì, accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 3.822,6 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Ducati componenti elettronici di Pontina (Latina) che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma della legge n. 675/77:

lettera *a*): mutuo agevolato diretto: 9.250 milioni di lire per la durata massima prevista dalla legge:

lettera *b*): contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 18.503 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Alla stessa iniziativa è altresì accordato un contributo in conto capitale nella misura di 11.607,6 milioni di lire.

L'intervento della società Ristrutturazione elettronica S.p.a. di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, nel capitale sociale della Ducati componenti elettronici S.p.a. potrà attuarsi solo a seguito di specifica decisione in tal senso del CIPI, da assumersi nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite con delibera del 28 aprile 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha approvato il progetto relativo alla riqualificazione professionale predisposto dalla Cooperativa costruttori - Società cooperativa a r.l. per centoventi lavoratori dipendenti dello stabilimento di Ferrara.

Gli oneri relativi alla realizzazione del suddetto progetto sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione, secondo i tempi e le modalità indicate nel progetto medesimo.

La spesa effettiva per l'attuazione del progetto di che trattasi sarà controllata e rimborsata all'azienda a consuntivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(4734)

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Stopfire - Compagnia italiana impianti antincendio, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli);

Ditta italiana Jaeger Nord S.p.a., con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano);

S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede e stabilimento in Milano - Conca Fallata;

Ditta tintoria apprettificio Riccardo Como S.a.s., con sede e stabilimento in Busto Arsizio;

Ditta T.I.B.A. S.p.A. di Castellanza (Varese);

Ditta tessitura f.lli Roncari S.p.a. di Gemonio (Varese);

Ditta Telsa S.r.l., con sede e stabilimento in Portovaltravaglia (Varese);

Ditta Sordelli nautica S.p.a. in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese);

Ditta Sopla, S.p.A., con sede e stabilimento in Brunello (Varese);

S.r.l. Impresa Bernardi Cesare, con sede in San Pancrazio di Russi (Ravenna):

S.r.l. Impresa Silvestroni Marino & C. in liquidazione, con sede in S. Pancrazio di Russi (Ravenna) e cantieri in provincia di Ravenna, Bologna, Forlì, Ferrara e Venezia;

Ditta Seica S.p.a. di Ottiglio (Alessandria);

Ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede e stabilimenti in Milano, Cinisello Balsamo (Milano) e filiale di Roma;

Ditta M. Franco S.r.l. di Cormano (Milano);

Ditta Ambrogio Ferrazzi & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese);

S.p.a. Fabbrica Imballaggi, con sede e stabilimento in San Giuliano Milanese (Milano);

S.p.a. Dynacast Italia, con sede e stabilimento in Origgio (Varese);

Ditta calzaturificio Giorgio Marelli S.p.a., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese);

S.p.a. Bizzarri, con sede e stabilimento in Corinaldo (Ancona);

Ditta calzaturificio f.lli Conti S.n.c. di Monte San Giusto (Macerata);

Ditta calzaturificio Lem di Magi Enrico & C. S.n.c., con sede in Montecosaro Scalo - Passo Maggiola;

S.p.A. carrozzeria Ruggeri, con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia);

Ditta Cei elettromeccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Milano e Buccinasco;

S.p.a. Cimi - Compagnia italiana montaggi industriali, con sede in Milano, magazzino in Levate (Bergamo) e cantiere in Sermide (Mantova);

S.r.l. cooperativa C.I.E. di Caserta, via Luigi Sturzo, R.ne Tescione;

S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria);

S.p.a. F.I.M.U. di Carbonara Scrivia (Alessandria);

Ditta G.I.S. General international sale di Porto Recanati (Macerata), zona industriale S. Maria in Potenza;

S.p.a. Gummiflex, con sede e stabilimento in Torino;

S.p.a. Illea di Torino;

S.p.a. I.M.I. - Industria macchine idrauliche, con sede e stabilimento in Brescia;

Ditta La Briantea S.a.s., con sede in Villasanta (Milano) e stabilimento in Casatenovo (Como);

Ditta marmifera Sannicolese Segheno marmi ed affini, con stabilimento in S. Maria Ingrisone (Benevento);

S.p.a. Palini industrie legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia);

S.r.l. Pierre George di Oricola (L'Aquila);

Ditta Trafilsider S.p.A., con sede legale in Milano, sede amministrativa ad Udine e stabilimento in Cadelbosco (Reggio Emilia);

Ditta Zinc - Italia S.r.l., con sede e stabilimento in Cusano Milanino (Milano);

S.p.a. Wattusud, con stabilimento in Casavatore (Napoli);

Ditta torcitura di Grezzago zoja di Grezzago (Milano);

S.p.a. Tessilcon - Industria tessile ed abbigliamento, con stabilimenti di Palermo e Trapani;

Ditta Graziano e C. - S.p.a. di Tortona (Alessandria);

Ditta Manifatture di Roasio S.r.l. di Roasio (Vicenza);

Società Suono gruppo editoriale S.r.l., con sede in Roma;

Società Publisuono S.r.l., con sede in Roma;

S.p.a. Spica di Livorno;

Società Resine sud di Frosinone;

Società Grandi appalti meridionali GAM - S.p.a., cantiere di San Marco Argentano (Cosenza);

S.r.l. Giovanni Apa, con stabilimento in Torre del Greco (Napoli) ed unità di commercializzazione;

Ditta Ma-Con S.p.a., con sede in Sorisole (Bergamo);

S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica telese, con stabilimento in Telese;

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lett. *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli artt. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Ditta Milan gomme S.r.l. di Milano;

Ditta I.R.I.S. di Torre del Greco (Napoli);

S.r.l. Eltin porto, con sede legale in Taranto, via Abruzzo, 1/B e sede effettiva in Genova porto, calata Gadda.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Ditta Radiatori Bongioanni S.p.a. di Cuneo;

Ditta Fili nord S.r.l. di Tiarno di Sopra (Trento);

S.p.a. G. Chierichetti & F., con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Samarate (Varese);

S.p.a. Edimix di Fiorano Modenese (Modena);

S.n.c. Calzaturificio Rirò di Chiurchiù Roberto e C., con sede in Monte S. Pietrangeli;

Ditta Caris S.r.l. di Cazzago S. Martino (Brescia);

S.r.l. Gelaplast, con sede e stabilimenti in Gela (Caltanissetta);

S.p.a. Pietra, con sede in Brescia e stabilimenti in Omegna (Novara) e Busca;

S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimenti a Serravalle (Vicenza) e Coazze (Torino);

S.p.a. Laboratori Guidotti di Pisa;

Banfi trattamenti tessili, con sede e stabilimento in Garbagnate Milanese;

S.p.a. Giudici Cellofane, con sede e stabilimento in Rho (Milano);

Ditta industria Dal Vera S.p.a., con stabilimento in Avezzano (L'Aquila);

S.p.a. Invernizzi di Melzo, depositi di Perugia, Terni, Torino, Cuneo, Asti, Ravenna, Imola, Cesena, Cremona, Boario (Brescia), Milano, Bergamo, Busto Arsizio (Varese), Lecco (Como), Sondrio, Genova e Savona;

S.p.a. Farmochimica Reatina di Sulmona;

Ditta Bankgrafica Marco Spada S.r.l., con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Leinate;

Con deliberazione adottata dal CIPI nella seduta del 24 giugno 1982 è stata accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.n.c. Di Russo & C. di Acerra (Napoli) (dicembre 1981-dicembre 1982);

S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti ad Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta) (giugno 1982-giugno 1983);

S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Novara) (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.p.a. Samit, con sede in Borgosesia e stabilimenti in Borgosesia e Bergamo e uffici commerciali in Milano (agosto 1981-agosto 1982);

S.p.a. Pirelli azienda cotoni, stabilimento di Rovereto (Trento) (novembre 1981-novembre 1982);

S.n.c. G. & R. Osci, con sede in Napoli (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.r.l. ME.CA.V. Meccanica carpenteria vesuviana, con stabilimento ad Ottaviano (Napoli) (dicembre 1981-dicembre 1982);

S.p.a. Manifattura Grober, con sede e stabilimento in Varallo Sesia (Vicenza) (novembre 1981-novembre 1982);

S.p.a. Nova Rico di Firenze (maggio 1982-maggio 1983);

S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli) novembre 1980-novembre 1981);

S.p.a. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletano, con stabilimento in Casoria (Napoli) (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.n.c. F.lli Grandis, impianti industriali di Albisola Superiore (Savona) (aprile 1982-aprile 1983);

S.p.a. Electro Mobil di Barcellona (Messina) (giugno 1980-giugno 1981);

C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con stabilimento in San Prisco (Caserta) (ottobre 1981-ottobre 1982);

S.p.a. Super, con sede e stabilimento in Sansepolcro (Arezzo) (gennaio 1981-gennaio 1982);

S.p.a. Icrot-Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli (dicembre 1981-dicembre 1982);

Ditta F.lli Mario e Vincenzo Iacovone di Chieti Scalo (febbraio 1980-febbraio 1981);

S.p.a. Famosa di Città di Castello (Perugia) (marzo 1981-marzo 1982);

Ditta Faital S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano) e stabilimenti in San Donato Milanese (Milano) e Chieve (Cremona) (febbraio 1982-febbraio 1983);

Ditta Filseta Valchisone S.p.a. di Perosa Argentina (Torino) (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.p.a. Villafloor, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano) (febbraio 1982-febbraio 1983);

S.r.l. F.lli Zanniello, officine meccaniche e fonderie, con stabilimento in Napoli (dicembre 1981-dicembre 1982);

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti in Ivrea e Scarmagno (Torino) (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti (marzo 1981-marzo 1982);

S.p.a. Ivig - Industrie Viggiano di Potenza (luglio 1981-luglio 1982);

S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo (Milano), stabilimenti di Melzo, Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia) (dicembre 1981-dicembre 1982);

S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine) (novembre 1979-novembre 1980);

S.p.a. Memofil, con sede in Tito Scalo (Potenza) (agosto 1981-agosto 1982);

ditta Ira S.p.a., con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) (maggio 1981-maggio 1982);

S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma, ora S.p.a. Tubettificio ligure, con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimento di Parma (fino a luglio 1979);

S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana, stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova) (fino a luglio 1979);

S.p.a. Tubettificio del Tirreno, con sede in Anzio (Roma), ora S.p.a. Tubettificio ligure, stabilimento di Anzio (fino a luglio 1979);

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali nel comune di Pietrasanta (Lucca) operanti nel settore tessile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore berrettifici e cappellifici operanti nella provincia di Lucca.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale nell'area industriale di Sigonella (Catania).

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della Facoplastica S.r.l., con sede in Milano e stabilimenti in Omega e Ramate di Casale di Corteccrro (Novara).

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Acciaierie e ferriere Pugliesi.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Ceramiche artistiche lucchesi - C.A.L. S.p.a. di Lucca.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi dell'impresa ditta Gema S.r.l. di Torre Boldone (Bergamo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Paolo Morassutti, con sede legale in Padova e unità di Belluno, Feltre, Padova, Mestre, Rovigo, San Donà, Bologna, Genova, Milano, Mantova, Napoli, Roma, Udine e Pordenone;

S.p.a. I.M.E. - Industria macchine elettroniche di Pomezia (Roma);

S.p.a. Alma Nuova, stabilimento di Casavatore (Napoli);

S.r.l. Amptech di Milano;

S.p.a. APIS - Argenteria posateria industria siciliana di Palermo;

S.p.a. Anic, con sede in Palermo e stabilimento di Pieve Vergonte (Novara);

S.r.l. Armon di Porto Recanati;

S.a.s. Fratelli Audi Grivetta, con sede e stabilimento a Corio Canavese - Regione Malone (Torino);

Ditta Bazzi G. & L., con sede in Casale Monferrato;

S.p.a. Calzaturificio Atriano di Atri (Teramo);

S.n.c. Calzaturificio Frasas, con sede e stabilimento in Campi Bisenzio (Firenze);

S.p.a. Calzaturificio Gabriele, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

S.p.a. Calzaturificio La Tenace di Monte S. Giusto (Macerata);

S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo di Napoli;

S.p.a. Carminati Industrie Tessili, con sede in Milano;

S.p.a. Carminati Filati, con stabilimenti in Oleggio (Novara), Lonate Pozzolo (Varese), Bellinzago Novarese (Novara) e Bergamo;

S.p.a. Tessitura di Marano, con stabilimento in Marano Ticino;

SIV - Societé Industrielle Valdotaine S.p.a., con stabilimento in Arnad (Aosta);

Società Carminati Casa, con stabilimento in Gallarate (Varese);

S.a.s. Cartotecnica di San Maurizio Canavese (Torino);

S.p.a. CEI Sud, unità produttiva di Napoli;

S.r.l. Cerit - Ceramiche italiane di Roma;

Ditta CGS Istrumenti di misura S.p.a., con sede e stabilimento in Monza (Milano);

S.p.a. Chimica Biosintesi, stabilimento di Saline Ioniche di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

S.p.a. Chimica Ferrandina, con sede ed uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera);

S.p.a. C.I.F.E.S., con sede e stabilimento in Como;

Cooperativa Lavoratori ex Motta, con sede e stabilimento in Segrate (Milano);

S.p.a. Co.Mec. - Costruzioni meccaniche di Calenzano (Firenze);

Co.Metal - Costruzioni Metalliche di Luigi Capasso, con stabilimento in Napoli;

S.p.a. Conato elettromeccanica, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli);

S.r.l. Conceria Salca, con stabilimento in Napoli;
S.r.l. Coprel, con sede e stabilimento in Monza (Milano);
ditta Cromo plastica italiana di Monza (Milano), stabilimento in Zingonia (Bergamo);
S.p.a. Cucchiarelli di Latina;
S.p.a. Cucirini internazionale, con sede in Ferrandina (Matera);
S.p.a. De Vizia transfer di Piedimonte S. Germano (Frosinone);
S.p.a. Fratelli Doretti di Massa e Cozzile (Potenza);
S.n.c. E.D.I.C. di Jannaccone & C., con stabilimento in Mercogliano (Avellino);
S.p.a. Elettromar, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli);
Ditta Elettromeccanica Adriatica di Rossi & Benigni di Ascoli Piceno, zona industriale Castagneti;
S.p.a. Elettrotecnica Valdisieve, Scarperia (Firenze);
S.r.l. F.I.P.A. - Fabbrica italiana prodotti alimentari, con stabilimento in Angri (Salerno);
S.p.a. Fonderia del Quintano, con sede e stabilimento in Castelli Calepio (Bergamo);
S.p.a. Fornara e Maulini di Gravellona Toce (Novara);
S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta);
S.n.c. Fuselli Gianmario & C., di Montelupone (Macerata);
S.p.a. Gallino Sud, con sede legale in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta);
S.a.s. Germaine Monteil, con sede in Milano, uffici di Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano);
S.p.a. Grassi Aldo & C., con sede e stabilimento in Piobesi (Torino);
S.a.s. Helene Curtis, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano);
S.p.a. Hisco Glenlane, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese);
S.p.a. Hoval Italiana, con sede e stabilimento in Grassobbio (Bergamo);
S.r.l. Kira, industria abbigliamento, con stabilimento in Arzano (Napoli);
S.p.a. Interchimica, con sede in Vascigliano Stroncone (Terni);
S.r.l. Icotex, con stabilimenti in Martinsicuro e Bisenti (Teramo);
S.p.a. ILMA - Industria lavorazione metalli antiacidi, con sede e stabilimento a Schio (Vicenza);
S.p.a. Industrie Dal Vera, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso);
S.p.a. I.R.M.E. - Industrie radio meccaniche elettriche, con sede legale in Roma;
S.r.l. Italtermo di Ghezzano (Pisa);
S.a.s. Ivest, con sede e stabilimento in Torino;
S.p.a. La.Fil.Tex, con sede in Milano e stabilimento in Romentino (Novara);
S.n.c. La Meritermica, con sede e stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno);
S.p.a. La Moditalia, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo);
Società Lanificio d'Ambrosio di Isola del Liri (Frosinone);
S.r.l. La Zincografica fiorentina di Firenze;
S.n.c. Giovanni Leggero & C., con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli);
S.p.a. Logan Electronics di Porto Recanati (Macerata);
S.p.a. Lupi di Cerreto Guidi (Firenze);
S.p.a. MAVI - Meccanica azionaria Viganò, con stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta);
S.r.l. Meccano Oleodinamica Marcovaldi, di Roma;
S.p.a. Giovanni Merlo di Torino, stabilimento di Chivasso;
S.p.a. Metallo Tecnica Sarda, con sede legale in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari);
S.p.a. Miaba Industrie, con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino);
S.p.a. Microel, con sede e stabilimento in Triliano (Milano);
S.p.a. Moroni, con sede e stabilimento in Spezzano (Bergamo);
S.p.a. Novamec, di Novara;
S.p.a. Novel, con sede e stabilimento in Ciriè (Torino);
S.p.a. Nuova Botto di Cuorgnè (Torino);
Ditta Officina meccanica e carpenteria S. Grelle, con sede e stabilimento in Ottaviano (Napoli);
S.n.c. O.M.I.L. - Officine meridionali industrie del legno di A. Limoncelli, con sede in Napoli;
Ditta O.M.R. In. Co. Ma. - Officina meccanica Rebecchi, industria costruzioni macchine, con sede e stabilimento in Germignaga (Varese);
Ditta cav. Orlando Quagliardi, con sede e stabilimento in Castelfidardo;
S.p.a. O.R.M.I.G., con sede in Ovada (Alessandria);
S.p.a. Palmas Cave, con sede in S. Antioco;
S.p.a. Plastica Vesuviana, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli);
S.a.s. Re.Co., con stabilimento ed uffici in Frossasco (Torino);
S.r.l. Rezetex di Adro (Brescia);
Ditta R.G.C.E. - Costruzioni elettromeccaniche di Giovanni Rescigno, con stabilimento in Melito (Napoli);
S.p.a. Sael Gomma Sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta);
S.p.a. Salmi O.M.C. di Corio Canavese (Torino);
S.p.a. Sanac - Refrattari argille e caolini (gruppo Finsider), con sede e stabilimento in Cagliari;
S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede legale in Cagliari;
S.r.l. Satres, con sede in Milano e stabilimento in Ornago (Milano) e Cortenova (Como);
S.r.l. Saval, con sede e stabilimento in Piossasco (Torino);
S.p.a. Savio di Chiuso S. Michele (Torino);
Ditta Scerbo Gaetano di Napoli;
S.p.a. SCIA - Società compensati impiallacciature affini con sede e stabilimento in Noventa Padovana (Padova);
S.p.a. Seci, con sede e stabilimento in Milano;
S.a.s. Seisa di Aviano (Pordenone);
S.p.a. Sicme motori, con sede legale in Torino;
S.p.a. Sidertronto di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno);
S.p.a. SIV di Volvera - frazione Zucche (Torino);
S.r.l. Soicos, con sede in Vicenza e stabilimento in Vigevano (Pavia);
S.p.a. Stampotecnica di Moncalieri (Torino);
S.r.l. Stern Weber, con sede in Villanova Castenaso (Bologna);
S.p.a. Tapiform di Montanaro (Torino);
S.r.l. Tecnichal, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli);
S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri, con stabilimenti in Milano e Vittuone;
S.n.c. Tecnoclima Impianti, di S. Giuliano Terme (Pisa);
Ditta Texpo, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese);
S.r.l. Tubicemento Sicilia, con sede legale in Melfi e stabilimento in Melilli;
S.r.l. Ultravox, con sede in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Caronno Pertusella (Varese);

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.p.a. Standa vendite, sede di Milano e unità e centri di vendita nazionali - maggio 1982/maggio 1983;
S.p.a. Standa, con sede in Milano - giugno 1982-giugno 1983;
S.p.a. S.I.R.M.A. - Società italiana reti metallici ed affini con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli) - febbraio 1982-febbraio 1983;
S.p.a. Resinflex di Torino - novembre 1981-novembre 1982;
S.p.a. Pibigas italiana, con sede in Milano e unità a Savona, Rho (Milano), S. Donà di Piave (Venezia), Verona, Pomezia (Roma), Roma, Ravenna, Crespellano (Bologna), Bari, Foggia, Taranto, Catania, Milazzo, Palermo, Scandicci (Firenze), Livorno, Casalnuovo (Napoli), Torino e Cagliari - novembre 1981-novembre 1982;
Nuova Multedo, con sede e stabilimento in Genova - aprile 1982-aprile 1983;
S.r.l. Paravia elevators service, con sede sociale in Polla (Salerno) e direzione generale in Salerno - maggio 1982-maggio 1983;
S.p.a. nuova editrice Avanti, con sede in Roma, unità di Milano - luglio 1981-luglio 1982;
S.r.l. Miesa, con stabilimento in Baranzate di Bollate (Milano) - marzo 1982-marzo 1983;
S.p.a. MAUSA - Manifattura industriale articoli pelletteria ed affini di San Sisto (Perugia) - fino all'ottobre 1981;
S.p.a. Milanplast già Moplefan con sede in Milano, stabilimento di Aulla (Massa) aprile 1982-aprile 1983;
S.p.a. Industrialfin, con stabilimento in Pontecagnano (Salerno) - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Ilssa Viola, con sede in Pont Saint Martin (Aosta) e ufficio e deposito in Milano - aprile 1982-aprile 1983;
S.p.a. Bassano, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia) gennaio 1982-gennaio 1983;
S.p.a. Manifatture Marta di Torino - fino al gennaio 1982;
Ditta Giacomo Lucernari di Anitrello di M.S.G. di Campano fino al settembre 1982;
S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia) - fino al settembre 1982;
S.p.a. Ge.Co.M. stabilimento di Pozzuoli (Napoli) - fino al settembre 1982;
S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano) - novembre 1981-novembre 1982;
S.p.a. Sardamag di S. Antioco (Cagliari) - gennaio 1982-gennaio 1983;
S.p.a. Piccolo Salvatore - stabilimento in Ponticelli (Napoli) marzo 1982-marzo 1983;
Ditta Penelope S.r.l. con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) febbraio 1982-febbraio 1983;
S.p.a. Nova Toce (Novara) in liquidazione - dicembre 1981-dicembre 1982;
S.n.c. Mericor, con stabilimento in Giugliano (Napoli) maggio 1982-maggio 1983;
S.p.a. Fibrosud, con stabilimento in Airola (Benevento) luglio 1982-luglio 1983;
Farmol-Safca con sede e stabilimento in Gorle (Bergamo) giugno 1981-giugno 1982;
S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede in Milano e stabilimento in Novara - marzo 1982-marzo 1983;
Società Aerochemie S«p.a. di Colleferro (Roma) gennaio 1982-gennaio 1983;
S.r.l. f.lli Damiani, con stabilimento in Napoli - marzo 1982-marzo 1983;
S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano sede legale Milano - stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione S/G (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia) maggio 1982-maggio 1983;
S.a.s. Ceramica d'Arzano, con stabilimento in Arzano (Napoli) gennaio 1982-gennaio 1983;
S.p.a. Cemater di Ferrandina (Matera) - dicembre 1981-dicembre 1982;
S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo - fino ad ottobre 1982;
A.F. Impianti S.p.a. stabilimento di Torino con sede in Milano gia S.p.a. Utita officine fonderie di Este con sede in Milano e stabilimento a Torino - gennaio 1981-gennaio 1982;
S.r.l. Tesa di Sassari - gennaio 1982-gennaio 1983;
S.p.a. SITE - Società impianti telefonici ed elettrici con sede a Napoli - febbraio 1982-febbraio 1983;
S.p.a. I.V.A.P. Bari - Novembre 1981-novembre 1982;
S.a.s. Arredamenti di Francesco Pezzella, con sede in Napoli - marzo 1982-marzo 1983;
S.p.a. Berco di Copparo (Ferrara) - aprile 1982-aprile 1983;
S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese) fino al febbraio 1982,
Conceria Gioacchino Grado, fu Andrea, con stabilimento in Napoli dicembre 1981-dicembre 1982;
S.p.a. F.I.T. Cerutti sede in Muggio (Milano) e stabilimenti in Muggio (Milano) e Lissone (Milano) - marzo 1982-marzo 1983;
S.p.a. Gilardini con sede in Torino, stabilimento ed uffici in Venaria Reale (Torino) divisione Cromodora - marzo 1982-marzo 1983;
Isma Sud Marcianisi (Caserta) - fino a dicembre 1981;
S.p.a. Harrold's con stabilimento in S. Arpino (Caserta) febbraio 1982-febbraio 1983;
S.p.a. Manifatture Ceramiche di Visconti di Capodimonte - stabilimento di Napoli - giugno 1982-giugno 1983;
S.p.a. Sige elettromeccanica, con stabilimento in Marcianise (Caserta) aprile 1982-aprile 1983;
S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi con sede e stabilimento di Milano - giugno 1982-giugno 1983;
S.p.a. Depa con stabilimento in Arzano (Napoli) - marzo 1982-marzo 1983;
Cooperativa nuova genovali già Cristalleria nuova genovali soc. cooperativa a r.l. Pisa - maggio 1982-maggio 1983;
S.p.a. T.G. Sebino di Cologne Bresciano (Brescia) - aprile 1982-aprile 1983;
S.p.a. Samim con sede in Roma e Miniera a Gorno (Bergamo) gennaio 1982-gennaio 1983;
S.p.a. Officine di Modugno in liquidazione Modugno (Bari) dicembre 1981-dicembre 1982;
Miniera e Fonderia di Villasalto (Cagliari) - Gruppo Samim S.p.a. novembre 1981-novembre 1982;
S.p.a. Mercurifera Monte Amiata con sede in Abbadia San Salvatore (Siena) ora Indeni S.p.a. marzo 1982-marzo 1983;
Magis/81 S.r.l. P.T. Cecchia - Roma - febbraio 1981-febbraio 1982;
S.p.a. La Lattografica di Napoli - fino al maggio 1982;
Ditta Cos.Mi.N. S.p.a. stabilimento di Capoterra La Maddalena Spiaggia settembre 1981-settembre 1982;
Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano di Orte di Atelia (Caserta) fino al maggio 82;
S.r.l. Calzaturificio Fulvia, con stabilimento in Napoli - febbraio 1982-febbraio 1983;
S.p.a. Avagolf con sede in S. Colombano al Lambro (Milano) fino al 23 novembre 1981;
S.p.a. Alfacavi, con stabilimento in Airola (Benevento), marzo 1982-marzo 1983;
S.p.a. Webo electronics Co con sede in Ancona e stabilimento in Passatempo di Osimo (Macerata) - febbraio 1982-febbraio 1983;
S.p.a. Ve.Ma. con sede e stabilimento in Mestrino (Padova), febbraio 1982-febbraio 1983;
S.p.a. Technifoto di Napoli - novembre 1981-novembre 1982;
S.p.a. Solis di Siniscols (Nuoro) - fino al 14 ottobre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Vetreria parmense S.p.a. Bormioli Rocco & Figlio, con sede sociale in Milano e stabilimento in Parma;
Ditta T.V.E. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gorla Minore (Varese);
T.A.E. - Telefonia automazione elettronica S.p.a., con sede e stabilimento in Volpiano (Torino);
S.p.a. Sitepo, con sede in Potenza;
S.p.a. Pneumatici Clement, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Cernusco sul Naviglio:
S.p.a. Fabbrica Pisana, con sede legale in Pisa e stabilimenti in Pisa, Caserta, Savignano e Torino;
S.p.a. acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e stabilimento a Sangemini (Terni);
S.p.a. acciaieria & ferriere Stefana F.lli fu Gerolamo, con sede e stabilimento in Nave (Brescia);
S.p.a. Unione manifatture, stabilimento di Nerviano (Milano);
Ditta vetrerie V. Piantini e C. S.a.s., di Castelfranco di Sopra (Arezzo);
S.p.a. Istituto farmochimico nativelle di Firenze;
Ditta FLAM - Fusioni leghe alluminio magnesio S.p.a., di Gallarate;
S.p.a. Cometra, con sede e stabilimento in Giammoro (Messina);
S.p.a. Unione manifatture, stabilimento di Trecate (Novara);
S.p.a. C.I.M. - Compagnia italiana manufatti - con sede legale in Melegnano (Milano) e stabilimento in Modigliana (Forlì);
Società Gianni Ballanti S.p.a. di Ellera Corciano (Perugia);
S.p.a. ing. Bono, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e stabilimento a Netro (Vicenza);
S.p.a. Ceramica Pastorelli di Savignano sul Panaro (Modena);
Impresa ing. G. Manfredi S.p.a. edilizia, di Roma;
Ditta Regina S.r.l., con sede in Cinisello Balsamo e stabilimento in Olginate (Como);
S.p.a. Echkes Italia, di Trento;
Società Carta cartoni cellulosa S.p.a. di Altopascio (Lucca);
S.p.a. Cementegola, Borgonato di Cortefranca (Brescia), stabilimento in Terranuova Bracciolini (Arezzo);
S.p.a. Candy elettrodomestici, con sede legale e stabilimento in Brugherio (Milano);
S.p.a. Vernante Pennitalia, con stabilimento in Fuorni (Salerno);
S.p.a. Fusac di Chieti Scalo;
S.p.a. Calzaturificio Claudia, con sede in Segromigno Monte (Lucca);
S.r.l. Kaerner confezioni di Borgo S. Lorenzo (Firenze);
S.p.a. Lane Borgosesia di Roma;
Ditta maglificio Bill Boo, con sede e stabilimento in Fano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.p.a. Paracchi & C., stabilimento di Torino, ottobre 1981-ottobre 1982;

Cooperativa costruttori S.r.l. con sede in Argenta (Ferrara) stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi - fino al 6 giugno 1981;

S.p.a. Cartiera e Cima G.B. con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo) - fino al 5 aprile 1980;

S.p.a. Stabilimento per l'industria della Juta di San Donà di Piave (Venezia) - ottobre 1981-ottobre 1982;

Soc. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate di Ferentino (Frosinone) - gennaio 1982-gennaio 1983;

Società Aeronautica italiana - stabilimento di Passignano sul Trasimeno (Perugia) settembre 1982-settembre 1983;

Olchima Oleochimica Maurizio S.p.a. Porto Torres - febbraio 1982-febbraio 1983;

Ditta maglificio di Cagli di Maggi Umberto & C. Cagli (Pesaro) - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. V. Lina VV con sede in Scorzè (Venezia) - settembre 1981-settembre 1982;

Italsioux S.p.a con sede in Migliarino Pisano (Pisa) e stabilimenti in Migliarino (Pisa) e Fucecchio - maggio 1982-maggio 1983;

S.p.a. I.C.P. - Industria contenitori plastici di Tortona (Alessandria) già Mossi e Ghisolfi - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Fakta Linoleum Narni di Narni Scalo (Terni) - gennaio 1982-gennaio 1983;

S.p.a. Everest Gomma stabilimento di Fusignano (Ravenna) marzo 1982-marzo 1983;

Ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina con sede e stabilimento in Fratterosa (Pesaro) - febbraio 1982-febbraio 1983;

S.p.a. CEIP - Metallurgia del rame - Cavi elettrici di Isola delle Femmine (Palermo) - fino al 30 aprile 1979;

S.p.a. Albatros di Avezzano - novembre 1981-novembre 1982;

S.p.a. Nuova cartiera di Ormea (Cuneo) - ottobre 1981-ottobre 1982;

S.r.l. Me.Farm. - Meridionale farmaceutica - con stabilimento in Napoli - maggio 1982-maggio 1983;

S.p.a. Lares Cozzi con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano) - gennaio 1982-gennaio 1983;

S.r.l. Nuova Sida con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara) - gennaio 1982-gennaio 1983;

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

C.I.F. - Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma;

S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e stabilimento di Torino Dora;

S.p.a. Michelin italiana, con stabilimento a Trento;

S.p.a. Alivar, con sede in Novara e stabilimenti Bertolli di Lucca e di Castellina Chianti;

S.p.a. Bacino di carenaggio di Trapani.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore apparecchiature per il riscaldamento nella provincia di Verona.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore macchine per cucire operanti nelle province di Milano e Pavia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Chimica Arenella di Palermo.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, per un ulteriore periodo di 9 mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal lavoro dal 12 maggio 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino ad un massimo di 39 mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal lavoro dal 2 maggio 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 1° aprile 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calderoni musica, con sede e stabilimento in Codogno Monzese (Milano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi aziendale delle seguenti imprese:

S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari, servizi mensa presso ditta committente Industrie Zanussi, stabilimento di Chiusa San Michele (Torino), Philips S.p.a., stabilimento di Alpignano (Torino) e Sicam S.p.a., stabilimento di Grugliasco (Torino);

Ditta G. Barberis S.a.s., con sede in Torino, servizio mensa aziendale presso S.p.a. Carrozzeria Bertone di Grugliasco (Torino);

Cooperativa Nuova Scap, cooperativa di servizi di Pontedera;

S.r.l. Descat, con sede in Torino, servizio mensa aziendale presso S.p.a. Michelin, stabilimento di Torino;

Ditta Ge.Me. S.n.c., di Moz, Fabbo & C. di Torino, servizio mensa aziendale c/o ditta committente Comind Siem di Robassomero (Torino) e Comind Siem di Venaria (Torino);

S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari, servizio mensa c/o ditta committente Saint Gobain, stabilimento di Savigliano (Cuneo) e Gruppo finanziario tessile, stabilimento di Racconigi (Cuneo);

S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin, con sede in Milano e servizio mense presso ditta Zanussi componenti per l'edilizia di Villotta di Chiono Pordenone, Zanussi metallurgica S.p.a. nello stabilimento di Maniago (Pordenone), Zanussi elettronica S.p.a. di Pordenone, Zanussi elettronica di Vallenoncello (Pordenone), Zanussi elettronica S.p.a. di Campoformido (Udine), Zanussi componenti elettromeccanica S.p.a. di Comino e Zanussi elettrodomestici S.p.a. di Porcia (Pordenone);

S.p.a. Socama mense di Torino, servizio mensa aziendale presso la ditta committente Fiat auto S.p.a. Lancia stabilimento di Chivasso (Torino), Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino;

S.r.l. Agliardi e Vanoli, con sede in Bergamo e servizi in Treviglio (Bergamo);

ditta I.M.G.A. S.n.c. di Genova, servizio mensa aziendale c/o ditta committente Barre Italia S.p.a., stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria);

S.p.a. Alivar di Novara, unità mensa aziendale c/o stabilimento di Cameri (Novara) della S.p.a. Fiat Iveco;

ditta Sogerco di Torino, servizio mensa aziendale c/o ditta committente Fiat auto S.p.a. Lingotto carrozzeria e presse Torino e Teksid S.p.a., divisione trasformazione Buttigliera Alta (Torino);

S.p.a. Cusina Piemonte di Torino, unità mensa aziendale c/o stabilimenti Ferriere e Bonafous di Torino della S.p.a. Teksid;

S.p.a. Eurest Italia di Roma, servizio mense c/o unità di Torino alle ditte committenti Fiat Mirafiori presse (Torino), Fiat magazzino presse Beinasco (Torino), Fiat magazzino presse di Bruino, Fiat Mirafiori, meccanica Fiat Lingotto, via Nizza (Torino), Fiat Lingotto Rivalta (Torino), Teksid di Borgaretto (Torino), Fiat Osa Lingotto, via Nizza (Torino), Fiat Osa Lingotto, via Rivalta (Torino);

ditta Vincenzo Scala di Cava dei Tirreni (Salerno), ditta committente tabacchificio A.T.I. di Alfano di Pontecapuano (Salerno).

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle predette imprese sarà strettamente collegata al periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore gomma operanti nel comune di Brugherio (Milano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento operanti nel comune di Corropoli (Teramo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni operanti nel comune di Sarentino (Bolzano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni operanti nella zona di Val Venosta.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal lavoro dal 27 ottobre 1977 e dal 27 gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni-abbigliamento operanti nel comune di Atri (Teramo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia, sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Fil.Tin. Tex di Anagni (Frosinone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha esteso il programma dell'elettronica anche agli elettrodomestici con parti elettroniche, modificando la precedente delibera del 24 febbraio 1978 con la quale sono state approvate le direttive ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nelle seguenti aree:

area di Napoli-Pomigliano d'Arco, per i lavori relativi al raddoppio della linea Circumvesuviana Napoli-Pomigliano d'Arco;

area di Gioia Tauro, per il completamento dei lavori relativi al porto;

area di Ragusa, per l'ultimazione dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic;

area di Acerra, per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

area di Caserta, per la realizzazione dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 265 tra Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 luglio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la permanenza della situazione di crisi aziendale delle seguenti società:

Elcit S.p.a., con sede in S. Antonino di Susa (Torino) con uffici e filiali in tutta Italia;

Nehom S.p.a., con sede in Leinì e stabilimenti in Leinì e Saronno;

Optronics S.p.a., con sede in Tradate (Varese);

Panta S.p.a., con sede in Tradate (Varese).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti il cui termine di efficacia è fissato al 31 dicembre 1982.

(4735)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IBL - Industria battitura laniera S.p.a., con sede e stabilimento in Torino e stabilimento in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sael gomma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Zincongrafia Fiorentina, con sede in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 24 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates, con stabilimento in Catania, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai

lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 25 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates, con stabilimento in Catania, è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 25 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Frasas, con sede in Campi Bisenzio (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazoini di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzoli & C., sede e stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4783)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Codevilla.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Codevilla (Pavia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 390.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 413.497.000 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Merli Aurelio e C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4708)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Lavello.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Lavello è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 74.700.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 429.207.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Petrarulo Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4709)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Monfalcone

Con decreto 25 agosto 1982 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 1496 sita nel comune di Monfalcone (Gorizia) e riportata in catasto del comune censuario di Monfalcone alla particella n. 5146 f.m. n. 33.

(4737)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia

Con decreto 17 settembre 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia è stata determinata nella misura lorda di L. 8.000.000, a decorrere dal 1° luglio 1982.

(4698)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Sardegna.

Con il decreto ministeriale sotto indicato sono state apportate integrazioni al decreto 19 luglio 1982, n. 1091, con il quale è stato dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Sardegna:

Decreto ministeriale 22 settembre 1982, n. 1689

Regione Sardegna:

Ad integrazione del decreto ministeriale 19 luglio 1982 citato nelle premesse, viene dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Sardegna nel periodo inverno-primavera 1982, anche per il territorio dei sottoelencati comuni:

provincia di Cagliari: comuni di Armungia, Buggerru, Burcei, Capoterra, Fluminimaggiore, Goni, San Nicolò Gerre, Silius.

provincia di Nuoro: comuni di Aritzo, Arzana, Belvi, Birori, Bitti, Borore, Bortigali, Desulo, Dualchi, Elini, Esterzili, Gadoni, Gavoi, Lei, Lula, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Oliena, Ollolai, Olzai, Onavi, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Ovodda, Sagama, San Teodoro, Seui, Seulo, Silanus, Sindia, Sorgono, Suni, Tiana, Tinnura, Tonara, Ulassai, Urzulei, Ussasai.

provincia di Oristano: comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Arborea, Ardauli, Asuni, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Baroneddu, Busachi, Fordongianus, Neolneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Pau, Santulussorgiu, Scanomontiferru, Sedilo, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso, Sennariolo, Soddi.

provincia di Sassari: comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Benetutti, Bessude, Borutta, Bottida, Bulrei, Golfo Aranci, Ittireddu, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luras, Monteleone Rocca Doria, Nughedu San Nicolò, Nule, Palau, Putifigari, Romana, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tissi, Trinità di Agultu, Viddalba.

(4777)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 riguardante i contingenti d'importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1981-30 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1982, nell'elenco, alla pag. 1865, al contingente n. 20 dove è scritto: « ex 84.06 - ex B 100 - Propulsori speciali del tipo "fuoribordo" di potenza uguale o inferiore a 20 HP - 1.210 unità », leggasi: « ex 84.06 - ex B 100, *ex 120* - Propulsori speciali del tipo "fuoribordo" di potenza uguale o inferiore a 20 HP - 1.210 unità ».

(4759)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Gli allegati *A* e *C* al decreto ministeriale 19 luglio 1982 riguardante disposizioni integrative, modificative e attuative del decreto ministeriale 26 giugno 1981, sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1982, sono rettificati come segue:

a pag. 5739 - allegato *A*: alle righe « ...autorizzate alla produzione di galenici possano produrre ai sensi del primo comma del... », in luogo di: « *possano* », leggasi: « *possono* ».

a pag. 5740 - allegato *A*: alla voce « Glicerolo 750 mg - supposte », in luogo di: « glicerolo mg *750* - eccipienti q.b. », leggasi: « glicerolo mg *675* - eccipienti q.b. *a mg 750* »; alla voce « Glicerolo 1500 mg - supposte », in luogo di « glicerolo *mg 1500* - eccipienti q.b. », leggasi « Glicerolo mg *1375* - eccipienti q.b. *a mg 1500* »; alla voce « Glicerolo mg 2500 - supposte », in luogo di « Glicerolo *mg 2500* - eccipienti q.b. », leggasi « Glicerolo *mg 2250* - eccipienti q.b. *a mg 2500* ».

a pag. 5740 - allegato *C*: alla voce « Soluzioni concentrate per emodialisi (composizione dopo diluizione) », dopo la frase: « Cloruri da 95 a 110 mmol/l », si aggiunga la frase « *Il glucosio può far parte della composizione di tali soluzioni* ».

(4760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di coadiutore e di operaio di prima, di seconda e di terza categoria presso l'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università di Firenze.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1982 sarà pubblicato il calendario delle prove d'esame con l'indicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (quarta qualifica funzionale), per l'orto botanico, dell'Università di Firenze per la qualifica di mestiere di « giardiniere ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'orto botanico, via Micheli n. 3, Firenze, il 12 novembre 1982 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale), per l'orto botanico, dell'Università di Firenze per la qualifica di mestiere di « giardiniere ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'orto botanico, via Micheli n. 3, Firenze, il giorno 15 novembre 1982 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale), per l'orto botanico, dell'Università di Firenze per la qualifica di mestiere di « giardiniere ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(4768)

Concorsi a posti di tecnico degli uffici tecnici e di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Perugia.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, a sei posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università di Perugia per le seguenti qualifiche di mestiere:

coltivatore .	posti 1
giardiniere .	» 2
manovale	» 3

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(4770)

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere di « conducente di automezzi e trattori con patente di secondo grado ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, è richiesto altresì il possesso della patente di cat. « C ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possseso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centoventesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

(4765)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... **L. 72.000**
semestrale .... **L. 40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... **L. 100.000**
semestrale .... **L. 55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*
annuale .... **L. 96.000**
semestrale .... **L. 53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*
annuale .... **L. 85.000**
semestrale .... **L. 47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari,* agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*
annuale .... **L. 165.000**
semestrale .... **L. 92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... **L. 30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari,* esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... **L. 400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 65.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aumento, da quattordici a trentacinque, del numero dei posti del concorso, per esami, ad ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1981, registro n. 12, foglio n. 4, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quattordici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto della amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a coprire ventuno posti di ispettore nella carriera di concetto del ruolo sopra citato;

Considerata la necessità e l'urgenza di utilizzare anche i ventuno posti di cui alla predetta autorizzazione;

Considerato, altresì, che dato l'elevato numero delle domande di partecipazione al concorso bandito con il citato decreto ministeriale 13 novembre 1981, non appare opportuno riaprire i termini per l'ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti di ispettore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, messi a concorso con decreto ministeriale 13 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 14 gennaio 1982, citato nelle premesse, è elevato di ventuno unità pari a trentacinque posti complessivi.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 13 novembre 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1982
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 257

(4790)

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI » E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(613/S)

OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taormina (Messina).

(614/S)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE BA/15, IN MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Rutigliano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Rutigliano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 dl quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mola di Bari (Bari).

(615/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 273 del 4 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipale del gas di Palermo: Concorsi pubblici per titoli ed esami, a posti di direttore e coadiutore dirigente.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822750)